

ALLEGATO B

Disposizioni generali e specifiche per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando “Progetti Integrati di Filiera-PIF”

Annualità 2015

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 2359 del 26/05/2015 (pubblicato sul Burt n. 22 parte III del 3/6/2015) a seguito delle modifiche introdotte con decreti n. 3582 del 30/07/2015 e n. 4488 del 9/10/2015 (si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

INDICE

1.	Competenze tecnico amministrative	3
2.	Condizioni di accesso relative ai beneficiari	3
3.	Altre limitazioni	4
4.	Cantierabilità degli investimenti	5
5.	Correzione di errori palesi	5
6.	Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post	5
7.	Impegni comuni a tutte le sottomisure/operazioni	5
8.	Spese ammissibili/non ammissibili	7
9.	Specifiche di sottomisura/operazione	18
9.1.	Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"	18
9.2.	Sottomisura 3.2 "Attività di informazione e di promozione"	20
9.3.	Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole"	24
9.4.	Sottomisura 4.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli"	33
9.5.	Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"	42
9.6.	Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"	50
9.7.	Sottomisura 16.2 "Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione"	70

1. Competenze tecnico amministrative

Il settore "Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari" della Regione Toscana svolge le funzioni di Ufficio responsabile delle procedure per l'individuazione dei PIF finanziabili.

Con apposito atto saranno definite le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della graduatoria, nonché quelle per la gestione delle domande di aiuto presentate dai singoli partecipanti diretti, al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L.R. 22/2015.

2. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche delle singole sottomisure/operazioni di cui al paragrafo 9 del presente Allegato (escluso sottomisura 3.1 e i beneficiari di diritto pubblico);
- 2) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società semplice; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
- 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 4) certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente (per contributi superiori ai 150.000 €). Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
- 5) nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);
- 6) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- 7) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea.

Limitatamente ai punti 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il

rilancio dell'economia), deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Per il punto 1) l'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013.

Limitatamente ai punti 2), 3) e 5) i requisiti devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di accesso di cui al punto 4) deve essere posseduto e verificato prima della conclusione dell'istruttoria di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo, ecc.)..

Il requisito di cui al punto 6) deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto¹.

Il requisito di cui al punto 7) deve essere posseduto e verificato al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento.

I requisiti di cui sopra fanno riferimento ai singoli partecipanti diretti e quindi non sono da possedere/verificare in fase di valutazione del PIF, ma solo a partire dalla presentazione delle singole domande di aiuto.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni ad eccezione del punto 6) porta sempre all'esclusione della domanda.²

In aggiunta a quanto disposto dal presente paragrafo, in base alla tipologia di sottomisura/operazione che si intende attivare, devono essere soddisfatte le condizioni di accesso previste nelle specifiche delle singole sottomisure/operazioni di cui al paragrafo 9 del presente Allegato.

3. Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, nella sottoscrizione della domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
3. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previste al successivo paragrafo 8.3.4 "Possesso di beni immobili".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

¹ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

² Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

Per il requisito di cui al punto 3, in merito alla verifica del possesso, si rimanda al successivo paragrafo 8.3.4 "Possesso di beni immobili".

4. Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.) soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014, secondo quanto di seguito indicato:

- per i soggetti privati, il permesso di costruire deve essere stato acquisito alla data di presentazione delle singole domande di aiuto;
- per soggetti pubblici, il permesso di costruire (o titolo equivalente) deve essere acquisito entro il termine ultimo per l'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione degli interventi soggetti a permesso a costruire.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purchè entro la domanda di pagamento.

5. Correzione di errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili.

Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla data del provvedimento del soggetto responsabile di approvazione della graduatoria.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

L'ufficio istruttore valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

6. Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R., in attuazione del D.M. 23 gennaio 2015 n. 180.

7. Impegni comuni a tutte le sottomisure/operazioni

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al successivo paragrafo 8.3.11 (quando pertinente), a:

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche

per gli investimenti oggetto del finanziamento, fatte salve le eccezioni previste nelle specifiche di sottomisura/operazione di cui al paragrafo 9 del presente Allegato;

2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel Contratto per l'assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
5. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel presente documento salvo eccezioni previste in specifici atti regionali;
7. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel presente documento;
8. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato nel presente documento;
9. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nei Documenti attuativi regionali, nelle disposizioni attuative relative alle singole sottomisure/operazioni di cui al paragrafo 9 del presente Allegato, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
10. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto nel presente documento;
11. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
12. restituire ad ARTEA OPR gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
13. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
14. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
15. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

7.1. Norme di protezione ambientale

1. Tutti gli interventi sostenuti dal presente bando, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 56/00- art.15 bis).Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L394/91 e LR 49/95 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
2. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

7.2. Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;
2. ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013);
3. i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
4. la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese, fatto salvo prescrizioni più restrittive inserite nelle singole misure.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento, risultanti dalla documentazione presentata in fase di domanda d'aiuto e di domanda di pagamento.

8. Spese ammissibili/non ammissibili

8.1. Introduzione

L'art. 65 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), dispone che "l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel suddetto regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo o sulla base degli stessi".

In attuazione della citata disposizione, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni unionali in materia.

8.2. Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

8.2.1. Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'intervento da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare alcuni aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per dichiararla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto all'intervento ammissibile;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata;
5. pagata dal beneficiario.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 65 c. 11 del Reg. (UE) n. 1303/13 "un'operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento e per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma". L'art. 30 c.1 del Reg. (UE) 1306/13 stabilisce che le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

8.2.2. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, ai sensi dell'art. 60 c. 2 secondo capoverso del Reg. (UE) 1305/2013 e fatte salve le deroghe previste in altri specifici regolamenti unionali (quali il Reg. UE 702/2014), l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, decorre dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali e comunque tutte le spese necessarie all'ottenimento del titolo abilitativo), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda e purché successive al 1/01/2014.

L'inizio delle attività deve decorrere dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto e deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di acquisto di terreni e altri beni immobili, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;
- g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

8.2.3. Imputabilità, pertinenza e congruità

"... Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49." (art. 60, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/13).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di interventi che sono stati riconosciuti ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, investimenti realizzati ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche e alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

8.2.4. Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62 c.1, dispone che *"gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili ..."*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità e controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario; ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato su un conto intestato al beneficiario.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese, definita nel Contratto per l'assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Ai sensi della lettera c.i) del comma 1 dell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/13 i beneficiari sono tenuti ad adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato.

8.2.5. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Le modalità e i documenti necessari a dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato saranno definite dai Documenti Attuativi Regionali.

8.3. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

8.3.1. Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa unionale a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento unionale di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabilite.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa unionale ad essa riferibile.

Per essere sottoposte a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare allegata alla domanda di aiuto, firmata dal richiedente; nelle specifiche di sottomisura/operazione di cui al paragrafo 9 del presente Allegato, per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso) per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

8.3.2. Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/13, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

*Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 2.e del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/14, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.*³

Omissis⁴.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti; sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei seguenti prezzari di riferimento:

- "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana" vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 e s.m.i., limitatamente alle voci di spesa di carattere agronomico;
- "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.;
- Bollettino degli Ingegneri, per le voci non previste nei Prezzari sopra citati o negli altri casi in essi previsti;
- altri prezzari adottati dalla Regione Toscana e inerenti le voci di spesa oggetto la domanda di aiuto.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci dei prezzari di cui sopra deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a

³ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

⁴ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nelle specifiche delle singole sottomisure/operazioni di cui al successivo paragrafo 9 del presente Allegato per la concessione dei contributi.

8.3.3. Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione⁵.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato⁶.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e, quando pertinente, da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento, salvo eccezioni previste nelle specifiche delle singole sottomisure/operazioni di cui al successivo paragrafo 9 del presente Allegato nelle direttive di attuazione.

8.3.4. Possesso di beni immobili

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente, secondo i titoli definiti da ARTEA (Decreto n. 32/2015).

Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni connesse al possesso dell'UTE.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari ecc.) deve essere verificato prima del Contratto per l'assegnazione del contributo (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli

⁵ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

⁶ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

impegni di cui al paragrafo 8.3.11 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* .

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima del Contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo 8.3.11, la composizione dell'UTE/UPS può variare ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

8.3.5. Costi del personale (esclusivamente per la misura 16.2)

I costi del personale sono ammissibili solo nell'ambito della sottomisura 16.2. Per i dettagli si rimanda a quanto specificato nel presente documento alla scheda della sottomisura.

8.3.6. Beni di consumo e noleggi (esclusivamente per la misura 16.2)

I beni di consumo e i noleggi sono ammissibili solo nell'ambito della sottomisura 16.2. Per i dettagli si rimanda a quanto specificato nel presente documento alla scheda della sottomisura.

8.3.7. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio", come aggiornato dal D. Lgs. n. 152/2008.

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D. Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 stessa.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme unionali sulla pubblicità dell'appalto e sull'effettiva concorrenza fra più fornitori.

Infine per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei seguenti prezzi di riferimento:

- "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana" vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 e s.m.i., limitatamente alle voci di spesa di carattere agronomico;
- "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.;
- Bollettino degli Ingegneri, per le voci non previste nei Prezzari sopra citati o negli altri casi in essi

previsti;

- altri prezzi adottati dalla Regione Toscana e inerenti le voci di spesa oggetto la domanda di aiuto.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci dei prezzi di cui sopra deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

8.3.8. IVA e altre imposte e tasse

L'art. 69, comma 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/13, dispone che non è ammissibile a contributo dei fondi SIE *"l'imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA"*.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

8.3.9. Spese generali

L'art. 45, 1° comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, fa riferimento a *"spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b)"*.

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo fissato in ciascuna scheda di sottomisura di cui al successivo paragrafo 9, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili di cui all'art. 45 comma 2 lettera a) e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di cui all'art. 45 comma 2 lettera b); inoltre, sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nelle disposizioni specifiche delle singole schede di misura i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, oltre a quanto sopra riportato, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato al lordo del ribasso.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 8.3.10. *"Disposizioni in materia di informazione e pubblicità"*, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità.

Tra le spese generali sono ammissibili anche le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi.

Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti collegati purché sia comunque garantito il rispetto, sul totale degli investimenti complessivi realizzati, della percentuale prevista per le spese generali dalle singole misure.

8.3.10. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

- a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:
- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € o che non rientrano nel successivo punto b), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - 2) per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo, di dimensioni rilevanti, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
 - 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) affiggere una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di pagamento e per gli investimenti finanziati, e comunque entro la visita in loco da parte del soggetto competente dell'istruttoria della domanda di pagamento. Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo dell'Unione Europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

8.3.11. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/13 dispone che *"Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:*

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;*
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.*

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono soddisfatti ..."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data del pagamento finale all'azienda beneficiaria; nel caso di beni

immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento secondo le specifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.4 "Possesso dei beni immobili". In tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso, con le modalità previste dal citato articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/13. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Nel caso della sottomisura 16.2 quanto sopra si applica limitatamente ai prototipi realizzati.

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Salvo quanto previsto nelle specifiche delle singole sottomisure/operazioni di cui al paragrafo 9 del presente Allegato o nei Documenti attuativi regionali, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Nei Documenti attuativi regionali, che verranno approvati successivamente all'adozione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, saranno regolamentati i casi di subentro nel possesso del bene successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

8.4. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

Oltre a quanto indicato come spese non ammissibili nell'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/13 (*interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale; Imposta sul Valore Aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale*) e salvo quanto indicato nelle disposizioni specifiche per le singole sottomisure/operazioni di cui al successivo paragrafo 9, non sono ammissibili anche:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini del presente Allegato non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;

- b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
- gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
 - i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - i costi del personale dipendente del beneficiario (fatto salvo quanto previsto per la sottomisura 16.2);
 - spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) e acquisti a rate;
 - le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle disposizioni specifiche per le singole sottomisure/operazioni di cui al successivo paragrafo 9;
 - per gli investimenti, l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve (fatto salvo quanto previsto per la sottomisura 16.2);
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
 - l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
 - spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - le spese generali relative agli investimenti immateriali (fatto salvo quanto previsto per le sottomisure 16.2 e 3.2);
 - gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Non è previsto, inoltre, alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole, forestali e agroalimentari con una potenza degli impianti fino ad 1MW. Non sono ammissibili impianti di potenza superiore.

Inoltre, in base all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/13, non è ammissibile l'acquisto di: diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1 lettera b, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate spese ammissibili.

8.5. Localizzazione degli investimenti materiali

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica UTE/UPS a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'UTE/UPS o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o le attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'UTE/UPS o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

Fanno eccezione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, la cui collocazione può avvenire anche al di fuori dell'unità produttiva o dell'unità locale. I mezzi o le attrezzature forestali non fisse, possono essere utilizzati anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario al di fuori dell'UTE o UTF principale.

8.6. Localizzazione degli investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'UTE/UPS, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi. Fanno eccezione gli investimenti immateriali sostenuti dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e divulgazione, nell'ambito della misura 16.2 che possono non essere direttamente riconducibili ad una unità produttiva locale all'interno del territorio regionale.

Quanto sopra non si applica alla sottomisura 3.2 in quanto ricomprende esclusivamente spese immateriali.

9. Specifiche di sottomisura/operazione

Per le singole sottomisure/operazioni si applicano le disposizioni specifiche di seguito riportate e, se non diversamente previsto, quanto indicato nei paragrafi precedenti.

9.1. Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"

9.1.1. Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura 3.1: Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" (art. 16, comma 2, Reg. (UE) n. 1305/2013. La sottomisura è finalizzata a sostenere gli agricoltori che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità ammissibile.

9.1.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno gli agricoltori attivi; per agricoltore attivo si intende un agricoltore in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio".

Per beneficiare del sostegno gli agricoltori attivi devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili.

Per prima partecipazione ai regimi di qualità ammissibili si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema di qualità avvenga dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.

9.1.3. Condizioni di accesso

Il sostegno è concesso per i seguenti sistemi di qualità ed i seguenti prodotti:

- a per il Regolamento n. Reg. CE n. 834/07 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con il metodo dell'agricoltura biologica;
- b per il Regolamento UE n. 1151/2012, Titolo II "Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari" i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli che risultano iscritti nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette alla data di scadenza del bando;
- c per il Regolamento UE n. 1308/2013 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini con la denominazione di origine protetta DOC, DOCG, IGT alla data di scadenza del bando;
- d per la L.R. 25/1999 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati approvati specifici disciplinari di produzione integrata (sistema Agriqualità) alla data di scadenza del bando.

Inoltre, i soggetti di cui al paragrafo 9.1.2 devono possedere i requisiti d'accesso previsti al paragrafo 2 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" di cui al presente allegato.

9.1.4. Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

La sottomisura prevede il sostegno per i costi sostenuti dagli agricoltori in relazione alla partecipazione ai sistemi di qualità di origine comunitaria o riconosciuti a livello regionale e specificati al precedente paragrafo 9.13.

I costi di certificazione ammissibili sono i seguenti:

- costo per l'iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, al momento di ammissione al sistema di controllo);
- costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (è la quota annua di permanenza nel sistema di controllo);

- costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (è il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- costo per le verifiche ispettive aggiuntive.

9.1.5. Tasso di contribuzione e minimali/massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto e l'intensità è quella riportata al paragrafo 4 "Intensità del sostegno" dell'Allegato A del presente atto.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 2.10 "Minimali e massimali per beneficiario" dell'Allegato A del presente atto.

Il minimale e massimale si riferiscono al beneficiario e ad ogni singola annualità.

Nel caso di soggetti beneficiari, che chiedono il sostegno per più sistemi di qualità, l'importo minimo e massimo del contributo viene calcolato cumulativamente per tutti i sistemi di qualità.

9.1.6. La domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere riferita all'azienda, cioè al relativo insieme di UTE registrate nell'anagrafe ARTEA e presenti nel territorio della Regione Toscana.

La sede legale dell'azienda è individuata tramite il registro delle imprese. Nel caso di aziende individuali la cui iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 art. 2 della L. n. 77/97, per individuare la sede legale si fa riferimento all'anagrafe tributaria. Se la sede legale è fuori dalla Regione Toscana si fa riferimento ad una sede amministrativa dell'azienda ubicata in Toscana.

La domanda di aiuto deve, inoltre, contenere le seguenti informazioni:

- sistema e/o prodotto per il quale si chiede il sostegno;
- previsione dei costi di certificazione per le due annualità 2016 - 2017.

Il sostegno nell'ambito di ciascun Progetto integrato di filiera può essere richiesto per due annualità.

9.1.7. La domanda di pagamento

La domanda di pagamento, relativa ai costi di certificazione dell'annualità 2015, può essere presentata dal 1 gennaio 2016 alla data di scadenza del PIF.

La domanda di pagamento, relativa ai costi di certificazione dell'annualità 2016, può essere presentata dal 1 gennaio 2017 alla data di scadenza del PIF.

In alternativa a quanto sopra il beneficiario può presentare una domanda di pagamento unica e relativa alle due annualità entro la data di scadenza del PIF.

Non sono previste visite in loco la documentazione originale attestante le spese effettuate viene annullata presso l'amministrazione di competenza in presenza del beneficiario che ne rientra in immediato possesso.

Le fatture devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'Ufficio istruttore recante la dicitura "Oggetto di contributo comunitario ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013 sottomisura 3.1", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

9.1.8. Ulteriori disposizioni

Si evidenziano le seguenti particolarità della sottomisura 3.1:

- non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo;
- non è previsto il subentro;
- non sono previste varianti.

9.2. Sottomisura 3.2 "Attività di informazione e di promozione"

9.2.1. Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura 3.2: "Attività di informazione e di promozione" (art. 16, comma 2, Reg. (UE) n. 1305/2013).

La sottomisura intende sostenere la diffusione delle informazioni e la promozione dei prodotti tutelati nell'ambito dei sistemi di qualità di cui alla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" (art. 17, comma 1, Reg. (UE) 1305/2013), al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale accrescendone il valore aggiunto ed espanderne gli sbocchi di mercato.

9.2.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare domanda:

- Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, Titolo II "Denominazioni di origini protette e indicazioni geografiche protette" o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 10 produttori che aderiscono ad una DOP o IGP riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, Titolo II "Denominazioni di origini protette e indicazioni geografiche protette" (il numero minimo richiesto di produttori deve riferirsi ad una sola denominazione);
- Consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013;
- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 10 produttori che aderiscono ad una denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 (il numero minimo richiesto di produttori deve riferirsi ad una sola denominazione);
- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 10 produttori iscritti nell'elenco regionale (L.R. n. 49/1997) degli operatori biologici;
- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 1 concessionario del marchio agriqualità e almeno 10 produttori in possesso dei requisiti di cui al D.P.G.R. n. 47/R del 02/09/2004.

Nel caso in cui il richiedente preveda di attivare la sottomisura per più di un sistema di qualità, deve possedere i requisiti di cui sopra per tutti i sistemi di qualità interessati.

9.2.3. Condizioni di accesso

Il sostegno è concesso per i sistemi di qualità ed i prodotti previsti nelle specifiche della sottomisura 3.1, al paragrafo 9.1.3 "Condizioni di accesso", primo capoverso.

Inoltre, i soggetti di cui al paragrafo 9.2.2 devono possedere i requisiti d'accesso previsti al paragrafo 2 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" di cui al presente allegato.

9.2.4. Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

La sottomisura 3.2 può essere attivata esclusivamente all'interno di un Progetto Integrato di Filiera.

Il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di interventi:

A. Organizzazione e partecipazione a fiere.

Per questa tipologia di investimento sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. spese d'iscrizione alla fiera;
2. spese di progettazione e allestimento dello stand;
3. costo del servizio di hostess per lo stand;
4. iscrizione pubblicitaria nel catalogo ufficiale;
5. utilizzazione temporanea sul posto di attrezzature espositive;

6. acquisto dello spazio espositivo e dei servizi (elettricità, acqua, pulizia, smaltimento rifiuti);
7. trasporto dei prodotti dalla sede dell'azienda alla fiera e ritorno;
8. costo degli interpreti.

B. Attività informativa e di comunicazione: realizzazione materiale divulgativo.

Per questa tipologia di investimento sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. costo di progettazione grafica del materiale informativo e di comunicazione;
2. costo di editing dei testi da utilizzare per il materiale di comunicazione;
3. costo di realizzazione del materiale informativo;
4. costo per l'allestimento dello spazio per la realizzazione dell'evento;
5. diritti di agenzia per l'organizzazione di eventi/convegni;
6. costo del servizio di hostess per la realizzazione di eventi/convegni, compreso i costi di soggiorno per i giornalisti in caso di incoming;
7. compensi per i relatori di eventi/convegni;
8. progettazione di strumenti di informazione e comunicazione (cataloghi, depliant, folder, manifesti, manuali informativi, prodotti multimediali e siti internet);
9. realizzazione di lay-out, immagini e messaggi di comunicazione;
10. realizzazione di foto e acquisto di diritti fotografici;
11. predisposizione di testi;
12. traduzione di testi in lingua straniera;
13. realizzazione di impaginati, impianti, siti internet e materiale multimediale;
14. spese di stampa e duplicazione;
15. spese di distribuzione.

C. Attività di comunicazione presso punti vendita.

Per questa tipologia di investimenti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. progettazione dell'iniziativa di comunicazione e sua organizzazione;
2. progettazione e realizzazione di materiale di comunicazione anche multimediale specifico per la realizzazione della promozione;
3. spese di stampa e duplicazione del materiale di comunicazione;
4. ideazione e realizzazione di gadget e materiale non cartaceo;
5. affitto di spazi espositivi nei punti vendita;
6. allestimento di spazi espositivi e spazi dimostrazioni/assaggi;
7. costo del servizio di hostess per l'informazione, compresa la formazione;
8. costo del servizio per dimostrazioni/assaggi, compresa la formazione;
9. formazione del personale di vendita;
10. costo di spedizione del prodotto;
11. costo di eventuali gazebo o altre strutture generalmente utilizzate per le promozioni presso i punti vendita.

D. Attività pubblicitarie attraverso canali della comunicazione.

Per questa tipologia di investimenti sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. progettazione di strumenti di pubblicità (pagine pubblicitarie, spot radiofonici, spot televisivi, strumenti pubblicitari multimediali);
2. realizzazione di lay-out, immagini e messaggi di comunicazione;
3. predisposizione di testi;
4. traduzione di testi in lingua straniera;
5. realizzazione di impaginati, impianti grafici, spot radiofonici, spot televisivi;
6. spese per l'acquisto di spazi pubblicitari sui media e spazi audio/video su stazioni radio/tv e internet;
7. spese di distribuzione del materiale pubblicitario in abbinamento con quotidiani e riviste.

E. Spese generali

Le spese generali sono ammesse nel limite del 6% dell'investimento complessivo.

Per le tipologie di intervento sopra elencate le spese di progettazione ammissibili sono esclusivamente quelle collegate ad eventi effettivamente realizzati.

9.2.5. Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 8.4 "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del presente allegato, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- spese relative ad attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale;
- spese relative ad attività di informazione e promozione non realizzate nel mercato interno;
- spese inerenti azioni che inducono i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne che per i prodotti di cui al Reg. UE n.1151/2012, Titolo II, e per i vini a denominazione d'origine;
- spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex-ante, ai sensi del paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario".

9.2.6. Localizzazione degli interventi

Tutto il territorio del mercato interno dell'Unione Europea.

9.2.7. Tasso di contribuzione e minimali/massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto e l'intensità è quella riportata al paragrafo 4 "*Intensità del sostegno*" dell'Allegato A del presente atto.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 2.10 "*Minimali e massimali per beneficiario*" dell'Allegato A del presente atto.

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Reg. UE 1407/2013 "De minimis extragricolo" quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE in questo caso il massimale è pari a euro 200.000.

9.2.8. La domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:

- 1 progetto che si intende realizzare, completo dei seguenti elementi:

- indicazione del sistema di qualità e del/i prodotto/i oggetto del progetto;
 - analisi della situazione ante progetto;
 - descrizione del progetto;
 - illustrazione del/degli obiettivi del progetto;
 - fasi di realizzazione del progetto;
 - mercati di riferimento per la realizzazione del progetto;
 - tipologie di investimento previste dal progetto;
 - azioni previste per ogni tipologia di intervento;
 - risultati attesi dalla realizzazione del progetto;
 - localizzazione territoriale degli interventi;
 - tempi di realizzazione.
- 2 descrizione del materiale promo - pubblicitario che si intende realizzare, il quale prima di essere utilizzato deve essere sottoposto alla valutazione ex-ante, come disciplinato al paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo-pubblicitario".

9.2.9. Valutazione ex - ante del materiale promo - pubblicitario

La sottomisura prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo.

Questo materiale divulgativo deve essere sottoposto ad una valutazione ex-ante, che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e pubblicitario agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020 (2014/C 204/01). In particolare la conformità deve essere valutata con riferimento a:

- aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.2 dei sopra detti orientamenti.

Il materiale informativo e pubblicitario, inoltre, deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE.

9.2.10. Tempi per la realizzazione dei progetti

Il progetto può avere una durata massima pari a 18 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, in ogni caso la durata massima deve essere compatibile con i tempi per la realizzazione dei Progetti integrati di filiera, come stabilito al paragrafo "Tempi per la realizzazione dei PIF" di cui all'Allegato A del presente atto.

9.2.11. La domanda di pagamento

Nei casi in cui l'Ufficio istruttore non effettui la visita in loco, la documentazione originale attestante le spese effettuate viene annullata presso l'amministrazione di competenza in presenza del beneficiario che ne rientra in immediato possesso.

Le fatture devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'Ufficio istruttore recante la dicitura " Oggetto di contributo comunitario ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013 sottomisura 3.2", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

9.3. Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole"

9.3.1. Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura: "4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" - art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nell'ambito della sottomisura sono attivati i seguenti tipi di operazione:

- 4.1.3 "Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole" (di seguito "tipo operazione 4.1.3");
- 4.1.5 "Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole" (di seguito "tipo operazione 4.1.5").

La sottomisura è finalizzata a sostenere gli investimenti, materiali ed immateriali, che concorrono a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola condotta da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) che partecipano alla Progettazione Integrata di Filiera (PIF).

9.3.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare domanda di aiuto i seguenti soggetti:

- 1 gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45;
- 2 gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
- 3 gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali) e ai sensi del punto 6 dell'Allegato A del DPRG 18 febbraio 2008, n. 6/R (cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di servizi nel settore selvicolturale, equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 227/2001 se esercitano in via esclusiva tali attività; l'esercizio in misura non prevalente anche di attività agricole è in linea con la predetta esclusività).

Quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto, e verificato, prima del Contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

9.3.3. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno, i richiedenti devono soddisfare, oltre a quanto previsto nei paragrafi 2 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" e 3 "Altre limitazioni" di cui al presente allegato, anche le condizioni di cui ai seguenti paragrafi.

9.3.3.1. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammissibile per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato e soddisfatto al momento del Contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

Gli investimenti elencati nei successivi paragrafi 9.3.4.1 e 9.3.4.2 riportano, fra parentesi l'"aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

9.3.3.2. Settori di intervento

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggiere; ortofruitticoli **compresi** la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell'apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e **escluse** quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione, incluse le "tartufole coltivate" ai sensi della L.R. 50/95 realizzate in terreni agricoli e soggette a pratiche agronomiche; tabacco.

9.3.3.3. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo 9.3.3.2 "Settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (includendo in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti del o dei settori interessati dall'investimento.

Con riferimento alla trasformazione e commercializzazione del tartufo proveniente da tartufaie coltivate riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni" e smi, valgono le norme previste in materia dalla suddetta legge regionale.⁷

9.3.4. Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

9.3.4.1. Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.3 "Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole"

Gli investimenti e i costi ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

Negli investimenti di seguito elencati, suddivisi per ambito produttivo, è inclusa anche l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili):

1) le produzioni vegetali (miglioramento del rendimento economico):

- serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) le produzioni zootecniche (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- fienili e silos;
- locali adibiti a laboratorio per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

3) la trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento

⁷Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (*miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale*).

- risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati **interventi di coibentazione**, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

- miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Sono considerati interventi di **miglioramento** dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione; l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura; gli investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica (gradiente di temperatura).

A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE NORME VIGENTI (*miglioramento ambientale*)

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta.⁸

A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI (*miglioramento ambientale*) (solo se sono rispettate le norme minime);

A.5 REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE (*miglioramento del rendimento economico /miglioramento ambientale*) (solo se sono rispettate le norme minime)

Ai fini della sottomisura si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue, da utilizzare nell'attività aziendale con esclusione dell'irrigazione.

Gli interventi di **miglioramento** comprendono le opere finalizzate a migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso, quali la riduzione delle perdite, la messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo, il rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque.

Nell'ambito degli investimenti collegati al **trattamento delle acque riciclate** vi rientra l'impianto di potabilizzazione e di adduzione.

Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano riferiti esclusivamente all'attività di allevamento e/o di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono esclusi gli investimenti finalizzati in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione.

A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI:

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali (*miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni*):

- realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;
- **miglioramento** di impianti abbandonati o degradati di olivo e di castagno da frutto. finalizzato al recupero produttivo. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduzioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto;

⁸ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

- realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto, officinali, aromatiche, da fronda e/o da fiore reciso, "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 e smi, per la produzione di germogli da destinare all'alimentazione⁹;
- allestimento di spazi da destinare alla produzione vivaistica;
- realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Dalle specie vegetali poliennali sono escluse la vite, le short rotation o più in generale quelle destinate alla produzione di biomassa. Sono esclusi gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del paragrafo 9.3.5).

Gli impianti per la produzione di tartufo sono ammissibili a finanziamento a condizione che si tratti di "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/95 e smi per le quali, entro la data di ricezione della domanda di pagamento, sarà rilasciato al richiedente l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge regionale ed avrà proceduto, sempre entro il suddetto termine, a tabellare l'area tartufigena oggetto di contributo ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge regionale. Questi impianti devono essere realizzati con piante per le quali è stato rilasciato l'attestato di controllo delle piantine preventivamente mirrorizzate nei modi e nei termini riportati all'art. 6 della L.R. 50/95 e smi. Tale attestato sarà allegato in domanda di pagamento.

Se durante il periodo di vincolo di cui al precedente paragrafo 8.3.11 "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" l'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata viene revocato o non rinnovato da parte degli enti preposti al suo rilascio, si procederà al recupero del contributo erogato.

*Le tartufaie coltivate ammesse a finanziamento sono quelle destinate alla produzione di tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), di tartufi scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.) e uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin), di tartufo marzuolo o bianchetto (*Tuber borchii* Vitt. O *Tuber albidum* Pico), di tartufo brumale (*Tuber brumale* Vitt.) e tartufo moscato (*Tuber brumale* Vitt. var. *moschatum* De Ferry)*

*Sono esclusi dal finanziamento gli impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico)¹⁰*

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico | miglioramento della qualità delle produzioni):

- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori, **esclusa** la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, **esclusa** la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- mangiatoie.

3) sistemazioni idraulico agrarie (miglioramento del rendimento economico | miglioramento ambientale)

- realizzazione di muretti a secco;
- realizzazione di terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- realizzazione di affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) infrastrutture aziendali (miglioramento del rendimento economico - ottimizzazione dei fattori di produzione)

- viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali;
- elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti all'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale, dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.

A.7 DOTAZIONI AZIENDALI

⁹ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

¹⁰ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti tecnologici e attrezzature comprese l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati. Le dotazioni aziendali sono destinate alle seguenti attività produttive:

1) colturali e di raccolta (*miglioramento del rendimento economico | miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale – riduzione dell'inquinamento ambientale o interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici*)

- trattrici;
- macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- macchinari, **impianti tecnologici** ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni colturali, di raccolta, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione per il comparto florovivaistico;
- accessori della trattrice per movimenti terra;
- rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- strutture permanenti (escluso materiale di consumo) per serre mobili e per copertura e ombreggiamento;
- recinti mobili sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- impianti antigrandine (escluso materiale di consumo).

2) di allevamento (*miglioramento del rendimento economico | miglioramento della qualità delle produzioni*)

- macchine e **impianti tecnologici** per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- attrezzature per l'apicoltura (**escluso** arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, allestimento di autocarri);
- strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (**escluso** per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori, manufatti e recinzioni antipredazione;
- sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- altre macchine ed attrezzature per uso zootecnico.

3) di trasformazione dei prodotti agricoli (*miglioramento del rendimento economico | miglioramento della qualità delle produzioni*)

- macchinari, **impianti tecnologici** ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE;
- macchinari, **impianti tecnologici** ed attrezzature per la conservazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- macchinari, **impianti tecnologici** ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) di commercializzazione dei prodotti agricoli (*miglioramento del rendimento economico | miglioramento della qualità delle produzioni*)

- allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- allestimento locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- strutture mobili per la commercializzazione in forma ambulante, nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- celle frigo;
- distributori per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. E' ammesso che il distributore possa essere posizionato al di fuori dell'UTE a condizione che, dalla realizzazione dell'investimento fino alla conclusione del periodo di impegno di cui al paragrafo 8.3.11 del presente allegato, il richiedente/beneficiario comunichi preventivamente all'ente competente dove è posizionato. Questo obbligo scatta ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno dell'UTE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati.

A.8 contatori per il prelievo di acqua. (*miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale*)

B) Spese Generali

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 8.3.9. "Spese generali" del presente allegato sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) Investimenti immateriali:

- Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività produttive aziendali.

9.3.4.2. Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.5 "Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole"

Gli investimenti e i costi ammissibili sono i seguenti.

A) IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI (*Miglioramento ambientale*)

Le tipologie di investimento di seguito elencate comprendono la rete aziendale per la distribuzione dell'energia, le dotazioni (sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia, accumulatori termici collegati a impianti a biomassa, etc), l'impiantistica, i volumi tecnici purchè tutti collegati a questi impianti. Gli impianti ammissibili sono i seguenti:

- 1) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da biomassa agroforestale;
- 2) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di biogas da effluenti di allevamento;
- 3) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia solare;
- 4) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia eolica.

Il sostegno è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno

energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, compreso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività aziendali previste al precedente paragrafo 9.3.3.2 "Settori di intervento" a cui vanno aggiunti quelli della famiglia agricola.

Possono essere ammessi a finanziamento gli investimenti finalizzati alla generazione di energia con una potenza inferiore a 1MW.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è quella definita al paragrafo 7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".

B) Spese Generali:

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 8.3.9. "Spese generali" del presente allegato sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) Investimenti immateriali

- Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo.

9.3.4.3. Limitazioni collegate agli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che, soddisfano quanto previsto nel precedente paragrafo 9.3.3 "Condizioni di accesso" e quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute ai paragrafi 4 "Cantierabilità", 7.1 "Norme di protezione ambientale" e 8 "Spese ammissibili/non ammissibili" del presente allegato;
- b) sono inclusi nei precedenti paragrafi 9.3.4.1 "Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.3" e 9.3.4.2 "Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.5";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo 9.3.3.2 "Settori di intervento".
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi alle norme unionali, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE oggetto della domanda;
- g) sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento, se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari;
- h) nel caso di generatori di calore, il valore minimo di rendimento di combustione è quello definito al paragrafo 7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili";
- i) nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, il calore dissipato non è superiore a quanto definito al paragrafo 7.2 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili";
- j) nel settore viticolo sono ammissibili unicamente gli investimenti in macchine e attrezzature per la gestione/esecuzione delle operazioni colturali del vigneto e di raccolta delle uve.

9.3.4.4. Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto alla data di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento deve dichiarare quanto segue:

1) con riferimento all'OCM ortofrutta:

a) di essere una Organizzazione di Produttori (OP) con Programma Operativo (PO) approvato, oppure di essere una OP senza PO approvato, oppure di essere socio diretto od indiretto di una OP con PO approvato, oppure di essere socio diretto od indiretto di una OP senza PO approvato, oppure di non essere socio di una OP;

b) che non ha beneficiato e non beneficerà, per lo stesso investimento, di altri finanziamenti.

2) con riferimento all'OCM olio di oliva:

a) di essere una Organizzazione di Produttori (OP), oppure di essere socio diretto od indiretto di una OP, oppure di non essere associato ad una OP dell'olio di oliva;

b) che non ha beneficiato e non beneficerà, per lo stesso investimento, di altri finanziamenti.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per uno stesso investimento, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi.

Tali verifiche riguardano gli investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva.

L'ammissibilità al sostegno dei suddetti investimenti e il successivo pagamento del contributo avvengono se il soggetto non ha richiesto e non richiederà il contributo, per i medesimi investimenti, a valere sull'OCM.

Il mancato rispetto di tali criteri comporta l'esclusione dal sostegno o la revoca del contributo concesso nella sottomisura per gli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva.

9.3.5. *Interventi/spese non ammissibili*

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 8.4 "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del presente allegato, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- 1 gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
- 2 acquisto di barriques;
- 3 investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
- 4 investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
- 5 *strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta ad eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui alla precedente lettera A.3 del paragrafo 9.3.4.1,¹¹*
- 6 acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- 7 interventi finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola, ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- 8 opere o investimenti in macchine, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 9 la realizzazione di drenaggi;
- 10 acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; allestimento di autocarri;

¹¹ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

11 realizzazione di fondi chiusi (di cui alla L.R. 3/94)).

9.3.6. Tasso di contribuzione e minimali/massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto e l'intensità è quella riportata al paragrafo 4 "*Intensità del sostegno*" dell'Allegato A del presente atto.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 2.10 "*Minimali e massimali per beneficiario*" dell'Allegato A del presente atto.

9.3.7. Impegni specifici di sottomisura

Oltre a quanto previsto al paragrafo 7 "impegni comuni a tutte le sottomisure/operazioni" e al paragrafo 8.3.11 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del presente allegato, tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare i seguenti impegni specifici:

- 1 nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. detrazioni fiscali, credito d'imposta, tariffe incentivanti, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.);
- 2 a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- 3 a produrre al momento della presentazione della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007 hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica IAP in via provvisoria;
- 4 *quando pertinente, ad acquisire, entro la data di ricezione della domanda di pagamento, l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/95 e smi per l'area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all'art. 3 della suddetta legge regionale. Inoltre si impegna a presentare domanda di rinnovo dell'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della L.R. 50/95 e smi, e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l'attestazione di cui sopra non copra l'intero periodo di vincolo di cui al precedente paragrafo 8.3.11 "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione".¹²*

¹² Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 4488 del 9/10/2015;

9.4. Sottomisura 4.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli"

9.4.1. Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura 4.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei prodotti agricoli".

Questo tipo di operazione prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca.

Oltre che garantire la ricaduta dei vantaggi economici sui produttori primari, questo tipo di operazione contribuisce al rafforzamento delle filiere agroalimentari e alla valorizzazione di tutta la produzione di qualità prevedendo, anche a tal fine, il sostegno ad investimenti in beni materiali e immateriali per aumentare l'efficienza dei fattori produttivi, la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per favorire tutti quei processi produttivi rispettosi dell'ambiente.

9.4.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare domanda di aiuto le imprese di trasformazione, di commercializzazione e/o di sviluppo di prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato UE.

9.4.3. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo 2 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari", anche le condizioni sotto indicate.

9.4.3.1. Imprese in difficoltà

Per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 651/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

9.4.3.2. Trasformazione di prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato

Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato UE e appartenenti ai settori di intervento indicati al successivo paragrafo 9.4.3.4 "Settori di intervento".

In deroga a questo principio il sostegno per il settore carni è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate purché le stesse:

- a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base, oppure
- b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera a), oppure
- c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.

9.4.3.3. Vantaggi per i produttori agricoli di base

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto medesimo.

Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando, per "impianto" si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti. Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando, per "impianto" si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.

2. I prodotti agricoli primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati, da acquisto diretto da produttori di base; per i settori "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale" e "Olive", è consentita anche l'attività di servizio purché le materie prime provengano da produttori agricoli di base.

Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base, valgono le seguenti indicazioni:

a) in caso di conferimento:

- per le cooperative e Organizzazioni di Produttori, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
- per i consorzi, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

In caso di consorzi di cooperative o consorzi di imprese agricole, il prodotto agricolo destinato all'impianto di trasformazione e/o commercializzazione può essere anche semilavorato purché conferito comunque per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento dalle imprese consorziate e da esse ottenuto utilizzando prevalentemente produzioni agricole di base proprie (almeno il 51% della quantità totale annua);

b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori agricoli di base, l'impresa richiedente deve assumere un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

c) limitatamente alla trasformazione nel settore "Olive", deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% della materia prima trasformata nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

3. Limitatamente al settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% dei capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

A tale scopo le imprese di macellazione e di sezionamento devono dimostrare con idonea documentazione la fornitura dei capi vivi da parte dei produttori agricoli di base. La suddetta documentazione deve essere prodotta a corredo della dimostrazione del mantenimento degli impegni da parte dell'impresa richiedente se diversa dall'impresa di macellazione e di sezionamento.

4. L'applicazione degli impegni di cui ai precedenti punti 2 e 3, del presente paragrafo, decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento ed a partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni.

5. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

a) in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:

- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati;
- idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
- nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di

tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;

- nel caso di produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

b) in caso di altre imprese:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;
- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

c) per le imprese di trasformazione nel settore "Olive", di cui al precedente punto 2 lett. c) del presente paragrafo:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente alla provenienza della materia prima da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell'impianto oggetto di aiuto;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria per la lavorazione della materia prima, attestanti la quantità totale di materia prima lavorata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di materia prima lavorata di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l'indicazione dei medesimi;
- nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

d) per le imprese di macellazione nel settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", di cui al precedente punto 3 del presente paragrafo:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente alla provenienza dei capi da macellare da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell'impianto oggetto di aiuto;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria attestanti la quantità totale di capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto e le quantità di capi macellati di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l'indicazione dei medesimi tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 3;
- nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

In tutti i casi di cui al presente punto, il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e in maniera ricevibile al soggetto competente dell'istruttoria. Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, il

soggetto competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le sanzioni secondo le modalità previste al precedente paragrafo 6 "*Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post*" del presente Allegato.

6. Le modalità di cui al presente paragrafo per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base si applicano anche ai soggetti che presentano progetti rivolti all'attività di commercializzazione facendo però riferimento al valore dei prodotti agricoli commercializzati.

9.4.3.4. *Settori di intervento*

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti l'attività di trasformazione, di commercializzazione e/o di sviluppo dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato UE e appartenenti ai seguenti settori di intervento:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli (escluso frutti esotici)
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso tessili e per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco

9.4.4. *Descrizioni degli investimenti e dei costi ammissibili*

Questo tipo di operazione, strategica per le imprese agroalimentari, contribuisce a:

- garantire una maggiore valorizzazione delle materie prime agricole;
- sostenere il rinnovamento delle strutture esistenti e l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni produttive;
- consolidare la posizione delle imprese sul mercato attraverso l'innovazione di processo e di prodotto.

Sono quindi ammessi interventi finalizzati al miglioramento delle strutture e delle dotazioni aziendali connesse all'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di contribuire al consolidamento delle filiere agroalimentari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sostegno è rivolto anche ad interventi di razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agroalimentari con lo scopo di accrescere la competitività delle imprese stesse in termini di riduzione dei costi di produzione.

Le spese ammissibili sono definite al precedente paragrafo 8 "*Spese ammissibili/non ammissibili*" del presente Allegato, salvo quanto di seguito indicato:

- relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impiantistica, ecc.), devono essere presentati progetti corredati di una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, di disegni e computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario di riferimento di cui al precedente paragrafo 8.3.2 "*Investimenti materiali realizzati da privati*".

- nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci del prezzario di riferimento deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

In particolare sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

A) investimenti materiali, lavori e opere edili:

1. lavori e opere edili per la costruzione e ristrutturazione di immobili per le seguenti fasi di trasformazione e commercializzazione:
 - trasformazione, lavorazione, confezionamento e immagazzinamento;
 - analisi e controllo di laboratorio;
 - commercializzazione, esposizione e vendita;
2. lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature;
3. lavori e opere edili necessari per la realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
4. realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari strettamente connessi agli immobili;
5. lavori e opere necessari per l'installazione di attrezzature e impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale con riferimento alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
6. lavori per rimozione e smaltimento del cemento amianto, secondo le norme vigenti;

B) investimenti materiali, macchinari e attrezzature:

1. acquisto e installazione di nuovi macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per le seguenti fasi di trasformazione e commercializzazione:
 - trasformazione, lavorazione, confezionamento e immagazzinamento;
 - analisi e controllo di laboratorio;
 - commercializzazione, esposizione e vendita;
2. impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento;
3. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto;
4. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti);
5. acquisto e installazione di impianti e attrezzature rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili;
6. acquisto e installazione di attrezzature e impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale con riferimento alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
7. allestimento di mezzi di trasporto per animali e prodotti agricoli primari;

C) spese generali:

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 8.3.9. "*Spese generali*" del presente Allegato sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B);

D) investimenti immateriali, con le specifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3 "*Investimenti immateriali realizzati da privati*" del presente Allegato:

1. programmi informatici;
2. realizzazione di siti web, destinati direttamente alla gestione e alle attività aziendali.

9.4.4.1. Altre limitazioni collegate agli investimenti

1. Il sostegno ai progetti relativi all'attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti) è concesso nei seguenti casi:

- a) progetti presentati da soggetti che associano prevalentemente imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli primari e che si impegnano a commercializzare, nell'impianto oggetto di finanziamento, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime;
- b) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti ottenuti dalla propria produzione di base, anche se non da loro direttamente trasformati;
- c) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti da loro trasformati derivanti direttamente dalla produzione di base nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo 9.4.3.3 "*Vantaggi per i produttori agricoli di base*".
2. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme unionali, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.
 3. Gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo.
 4. Gli investimenti riferiti ai generatori di calore e ad impianti di cogenerazione alimentati da biomasse sono ammissibili con le limitazioni di cui al precedente paragrafo 7 "*Impegni comuni a tutte le sottomisure/operazioni*".
 5. Il sostegno agli investimenti finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'impresa e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'impresa. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".
 6. Nell'ambito dell'attività di trasformazione nel settore "Olive" il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti all'ottenimento di olio extra-vergine di oliva;
 7. Nel processo di trasformazione il prodotto in uscita può essere anche un prodotto non appartenente all'Allegato I del Trattato. In questo caso il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) 1407/2013. Il suddetto regime "De minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato UE.

9.4.4.2. Limitazioni relative all'OCM

Il soggetto alla data di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento deve dichiarare quanto segue:

1) con riferimento all'OCM ortofrutta:

a) di essere una Organizzazione di Produttori (OP) con Programma Operativo (PO) approvato, oppure di essere una OP senza PO approvato, oppure di essere socio diretto od indiretto di una OP con PO approvato, oppure di essere socio diretto od indiretto di una OP senza PO approvato, oppure di non essere socio di una OP;

b) che non ha beneficiato e non beneficerà, per lo stesso investimento, di altri finanziamenti;

2) con riferimento all'OCM olio di oliva:

a) di essere una Organizzazione di Produttori (OP), oppure di essere socio diretto od indiretto di una OP, oppure di non essere associato ad una OP dell'olio di oliva;

b) che non ha beneficiato e non beneficerà, per lo stesso investimento, di altri finanziamenti.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per uno stesso investimento, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi.

Tali verifiche riguardano gli investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva.

L'ammissibilità al sostegno dei suddetti investimenti e il successivo pagamento del contributo avvengono se il

soggetto non ha richiesto e non richiederà il contributo, per i medesimi investimenti, a valere sull'OCM.

Il mancato rispetto di tali criteri comporta l'esclusione dal sostegno o la revoca del contributo concesso nella sottomisura per gli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva.

9.4.5. *Interventi/spese non ammissibili*

Non sono ammissibili, oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.4 "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del presente Allegato, le seguenti specifiche tipologie di interventi/spese:

a) lavori edili e opere strutturali

1. lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o altre UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto;
2. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;

b) macchinari e attrezzature

1. macchinari e attrezzature da installare presso aziende di terzi o altre UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto;
2. trattori e rimorchi;
3. macchinari e attrezzature collegate alle fasi di raccolta in campo della materia prima;
4. acquisto di barriques.

Sono comunque escluse dal finanziamento le spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione dei prodotti agricoli e che pertanto non sono direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione.

9.4.6. *Tasso di contribuzione e minimali e massimali*

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, e l'intensità è quella riportata al paragrafo 4 "*Intensità del sostegno*" dell'Allegato A del presente atto.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 2.10 "*Minimali e massimali per beneficiario*" dell'Allegato A del presente atto.

Nel caso di interventi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici la percentuale di contribuzione riconosciuta dalla sottomisura è pari al 30% del costo dell'investimento ammissibile, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- beneficiano della tariffa incentivante prevista dalla normativa nazionale vigente;
- siano rispettati i criteri previsti dalla normativa nazionale in merito alla cumulabilità tra tariffa incentivante e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto.

9.4.7. *Impegni specifici di sottomisura*

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a rispettare, oltre a quanto indicato nel precedente paragrafo 7 "Impegni comuni a tutte le sottomisure/operazioni" del presente Allegato, i seguenti impegni specifici:

- a) a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- b) a presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo 9.4.3.3 "*Vantaggi per i produttori agricoli di base*";
- c) a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es.

detrazioni fiscali, credito d'imposta, tariffe incentivanti, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.)
Fanno eccezione gli investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano della tariffa incentivante prevista dalla normativa nazionale vigente.

9.5. Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

9.5.1. Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole" (art. 19, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La sottomisura si articola nei seguenti tipi di operazione:

6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

6.4.2 "Energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole"

La sottomisura intende incentivare gli investimenti per l'attività di diversificazione aziendale ed economica necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali, ed aumentando direttamente il reddito delle famiglie agricole.

9.5.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare la domanda di aiuto i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45;
2. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali) e ai sensi del punto 6 dell'Allegato A del DPRG 18 febbraio 2008, n. 6/R (cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di servizi nel settore selvicolturale, equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 227/2001 se esercitano in via esclusiva tali attività; l'esercizio in misura non prevalente anche di attività agricole è in linea con la predetta esclusività);
4. per le sole attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le fattorie didattiche come definite dalla L.R. 30/2004, anche gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese agricole, sezione speciale aziende agricole.

Nel caso di attivazione del tipo di operazione 6.4.1 " Diversificazione delle aziende agricole" e limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche finalizzate all'incremento delle attività stesse o in caso di agriturismo ancora non in esercizio, il soggetto per essere ammesso a presentare domanda di aiuto, in aggiunta alle condizioni sopra descritte, deve aver già presentato, alla data di ricezione della domanda di aiuto, la nuova relazione agrituristica (DUA) di cui all'articolo 7 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" redatta sul sistema informativo di Artea, con esito positivo, nella quale sono comprese le attività richieste a finanziamento, impegnandosi a presentare la nuova SCIA entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.

Quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto e verificato prima del Contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

9.5.3. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare, oltre a quanto previsto ai paragrafi 2 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" e 3 "Altre limitazioni" del presente Allegato, anche le condizioni indicate nei successivi paragrafi.

9.5.3.1. Principalità dell'attività agricola

L'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività extra-agricole. Il mancato rispetto di tale condizione per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo 8.3.11 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del presente Allegato, comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso/erogato.

La relazione che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata disgiuntamente per ogni tipo di operazione di cui al precedente paragrafo 1 "*Denominazione e finalità della misura*" secondo una delle seguenti modalità:

1) sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

2) sistema standard:

a) tipo di operazione 6.4.1:

a.1 - se previste solo attività di diversificazione diverse dall'agriturismo: per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della PLV standard dell'Allegato A al regolamento di attuazione della L.R. 30/2003 "*Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana*" e per la parte non agricola si prendono a riferimento i documenti contabili.

a.2 - se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R.30/2003 "*Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana*".

b) tipo di operazione 6.4.2:

b.1 – per gli impianti fotovoltaici la dimostrazione si basa sulle disposizioni contenute nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate.

b.2 – per gli impianti alimentati a biomassa agroforestale, come definiti nel precedente paragrafo 7 "*Impegni comuni a tutte le sottomisure/operazioni*", coerentemente con quanto previsto nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, la prevalenza è dimostrata con la provenienza delle biomasse. La prevalenza può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (intesa come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

La relazione che completa la domanda di aiuto dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle biomasse nonché il criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza delle biomasse utilizzate come descritto al successivo paragrafo 9.5.4.2.

9.5.3.2. Possesso UTE

Si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 8.3.4 "*Possesso di beni immobili*" precisando che in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS deve permanere anche la prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre attività di diversificazione.

9.5.4. Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

9.5.4.1. Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.1

A) Investimenti materiali

A.1 Interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica:

1) ristrutturazione per il miglioramento degli edifici per l'ospitalità e per la ricettività agrituristica

dell'azienda;

- 2) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 3) realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per l'accesso ai locali aziendali. Sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc;
- 4) acquisto di attrezzature idonee per la preparazione e conservazione dei cibi, nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione;
- 5) realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
- 6) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - installazione di caldaie ad alta efficienza certificate e di pompe di calore
 - installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura
 - investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica;
- 7) sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per attività non produttive;
- 8) realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
- 9) interventi volti al miglioramento degli standard di qualità delle piscine esistenti incluso l'acquisto di strumentazioni/attrezzature;
- 10) realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- 11) opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, etc;
- 12) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- 13) acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche destinate all'attività agrituristica.

Ulteriori specifiche

- a *Omissis*¹³
- b Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.2 Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agriturismo:

- 1) *realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agriturismo per l'ospitalità di tende, roulotte e camper. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari, di servizi di lavanderia¹⁴;*
- 2) realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzati ad un corretto inserimento degli interventi per l'agriturismo e agristocamper nel contesto paesaggistico (quali divisori, tettoie, ecc...);
- 3) realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
- 4) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;

¹³

¹³ □ Testo eliminato con Decreto Dirigenziale n. 3582 del 30/07/2015

¹⁴

¹⁴ □ Modifica introdotta con Decreti Dirigenziali n. 3582 del 30/07/2015 e n. 4488 del 9/10/2015;

5) opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, etc;

A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche):

- 1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche e servizi igienici;
- 2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali e aule laboratorio per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
- 3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;
- 4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per percorsi formativi-didattici;
- 5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività educative/didattiche (fattorie didattiche);
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali e degli spazi aziendali. Sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- 7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
- 8) interventi relativi all'impianistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

- a *Omissis*¹⁵
- b Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali inclusa l'assistenza all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio:

Si definiscono attività sociali e di servizio per le comunità locali quelle previste all'art.10 bis del Regolamento attuativo n.46/R/2004:

- o attività educative e didattico-ricreative afferenti:
 - ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolti nel rispetto della L.R 32/2002 e del suo regolamento attuativo n.41/R/2013;
- le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni;
 - le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernottato di bambini di età superiore a 6 anni e studenti di ogni ordine e grado;
- o accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio, di soggetti deboli o in fase di reinserimento sociale;
- o riabilitazione/cura tramite attività rurale rivolta a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere;
- o socializzazione, aggregazione e svago rivolte a persone della terza età autosufficienti.

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

- 1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni o con pernottato e a locali polifunzionali, inclusi i servizi igienici necessari all'erogazione delle attività socio assistenziali di cui al art.10 bis del Regolamento attuativo n.46/R/2004;

15

¹⁵ Testo eliminato con Decreto Dirigenziale n. 3582 del 30/07/2015

- 2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali per lo svolgimento di attività socio-assistenziali inclusi i servizi igienici;
- 3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;
- 4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per attività sociali;
- 5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività attività sociali;
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali e degli spazi aziendali. Sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc;
- 7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
- 8) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

- a. *Omissis*¹⁶
- b. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.5 Investimenti per le attività di svago, ricreative anche connesse al mondo animale, sportive e legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche

- 1) miglioramento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per attività ricreative escluso fini sportivi, agonistici e attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);
- 2) acquisto di attrezzature escluso il materiale di facile consumo;
- 3) interventi di restauro e risanamento conservativo di bivacchi fissi;
- 4) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- 5) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- 6) interventi per la realizzazione di percorsi sicuri compresi quelli posti all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- 7) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- 8) opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, ecc.;
- 9) acquisto di attrezzature fisse per i percorsi;
- 11) restauro e risanamento conservativo di locali aziendali finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per "mestieri tradizionali del mondo rurale"; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- 12) acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei "mestieri tradizionali del mondo rurale".

16

¹⁶ Testo eliminato con Decreto Dirigenziale n. 3582 del 30/07/2015

Ulteriori specifiche

- a Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (piscine, golf, tennis, ecc.).
- b Per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale, fra i quali:
 - 1 la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi;
 - 2 la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;
 - 3 le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone.

B) Spese Generali

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 8.3.9. "Spese generali" del presente Allegato sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) della presente operazione.

C) Investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.

9.5.4.2. Investimenti relativi al tipo di operazione 6.4.2

A) Impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (solare, idrica, eolica, biomassa agroforestale, biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa agroforestale e/o derivante da effluenti di allevamento) con possibilità di vendita dell'energia prodotta, reti aziendali di distribuzione dell'energia;

Le tipologie di investimento di seguito elencate comprendono la rete aziendale per la distribuzione dell'energia, l'impiantistica, i volumi tecnici, le attrezzature, i sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia e gli accumulatori tecnici collegati a impianti a biomassa:

- 1) impianti solari fotovoltaici;
- 2) impianti solari termici;
- 3) impianti per la produzione di energia termica, energia elettrica, cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse agroforestali;
- 4) impianti per la produzione di biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agroforestali e/o derivanti da effluenti di allevamenti, e per la sua conversione in energia elettrica e termica;
- 5) impianti micro-idroelettrici, con potenza di picco non superiore a 20kWe;
- 6) impianti mini-eolici, con potenza di picco non superiore 100kWe per impianto;

Gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili devono avere una potenza inferiore ad 1 Megawatt (MW).

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74, del D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006.

La relazione che accompagna la domanda di completamento dovrà contenere il *piano di approvvigionamento* delle biomasse. Il piano di approvvigionamento delle biomasse agroforestali dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. Determinazione del fabbisogno annuo di biomasse agroforestali e di effluenti zootecnici in qualità e

quantità (t/anno e relativo contenuto idrico medio) in riferimento alle esigenze energetiche dell'impianto.

- b. Descrizione delle fonti (boschi, colture dedicate ad uso energetico, residui dall'attività agricola e forestale e dall'allevamento zootecnico, materiale derivante dalla ripulitura dei fiumi e corsi d'acqua, ecc.) e del bacino di approvvigionamento, con una valutazione della distanza media dal punto di reperimento delle biomasse all'impianto di produzione energetica. A questo riguardo è necessario che il beneficiario dimostri l'effettiva disponibilità annua delle biomasse agroforestali aziendali per una quantità o valore pari almeno al 51% del fabbisogno annuo del predetto impianto; per la restante quota di biomasse agroforestali necessarie per l'approvvigionamento dell'impianto il beneficiario deve individuare i soggetti fornitori, che devono dichiarare la loro disponibilità alla stipula di contratti di fornitura o alla stipula di accordi di filiera.
- c. Descrizione delle modalità di produzione, delle diverse fasi di condizionamento, di trasporto e di stoccaggio delle biomasse agroforestali e degli effluenti zootecnici.
- d. Descrizione del criterio scelto per la determinazione della prevalenza delle biomasse aziendali.

B) Spese Generali

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 8.3.9. "*Spese generali*" del presente allegato sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) Investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione delle attività del presente paragrafo.

9.5.4.3. Limitazioni collegate agli investimenti

Oltre a quanto previsto al paragrafo 9.5.3 "*Condizioni di accesso*" gli investimenti di cui ai precedenti punti 9.5.4.1 e 9.5.4.2 sono ammissibili se:

1. il prodotto in uscita non appartiene all'Allegato I del Trattato UE;
2. sono rispettate le disposizioni contenute ai paragrafi 4 "*Cantierabilità*", 7.1 "*Norme di protezione ambientale*" e 8 "*Spese ammissibili/non ammissibili*" del presente allegato;
3. sono conformi alle norme unionali, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
4. nel caso di generatori di calore, il valore minimo di rendimento di combustione è quello definito al precedente paragrafo 7.2 "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*";
5. nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali, il calore dissipato non è superiore a quanto specificato al precedente paragrafo 7.2 "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*";
6. la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è quella definita al precedente paragrafo 7.2 "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*";
7. *Gli interventi edilizi rientrano fra quelli previsti dalla L.R. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana."*¹⁷

9.5.5. Descrizione delle spese non ammissibili

Per le spese non ammissibili si rinvia al paragrafo 8.4 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" di cui al presente Allegato.

17

□ Testo eliminato con Decreto Dirigenziale n. 3582 del 30/07/2015

9.5.6. Tasso di contribuzione e minimali/massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto e l'intensità è quella riportata al paragrafo 4 "Intensità del sostegno" dell'Allegato A del presente atto.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 2.10 "Minimali e massimali per beneficiario" dell'Allegato A del presente atto.

Nel caso di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici la percentuale di contribuzione riconosciuta dalla sottomisura è pari al 30% del costo dell'investimento ammissibile se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1 Beneficiano della tariffa incentivante prevista dalla normativa nazionale vigente;
- 2 siano rispettati i criteri previsti dalla normativa nazionale in merito alla cumulabilità fra tariffa incentivante e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto.

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Reg. UE 1407/2013 "De minimis extragricolo" quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, in questo caso il massimale è pari a euro 200.000,00.

9.5.7. Impegni specifici di sottomisura

Oltre a quanto previsto al paragrafo 7 "impegni comuni a tutte le sottomisure/operazioni" e al paragrafo 8.3.11 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del presente Allegato, tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare i seguenti impegni specifici:

- 1 nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. detrazioni fiscali, credito d'imposta, tariffe incentivanti, ecc.). Fanno eccezione gli investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano della tariffa incentivante prevista dalla normativa nazionale vigente;
- 2 a produrre al momento della presentazione della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007 hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica in via provvisoria;
- 3 Inoltre nel caso di domanda di aiuto inerente investimenti per attività agrituristiche (tipo di operazione 6.4.1), il richiedente si impegna anche a:
 - a) sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo, nel caso che la domanda di aiuto sia accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 7 della L.R. 30/2003 redatta sul sistema informativo Artea senza presentazione della relativa SCIA al comune di riferimento. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con obbligo di restituzione dell'eventuale anticipo e/o stato di avanzamento;
 - b) restituire il contributo ricevuto nel caso di perdita dell'autorizzazione per attività agrituristiche durante il periodo di durata degli impegni connessi alla durata dell'operazione di investimento. Nel caso di attività agriturbistica avviata a seguito di presentazione della SCIA la restituzione del contributo si applica nel caso di ricevimento, durante il periodo di durata degli impegni sopra indicati, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agriturbistica da parte del comune competente.

9.6. Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste".

9.6.1. Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste" - articolo 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La presente sottomisura prevede un sostegno ai privati titolari della gestione di superfici forestali, ai Comuni e alle loro associazioni, alle piccole e medie imprese, per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

9.6.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a presentare la domanda di aiuto:

1. per gli interventi di cui all'Azione A) "Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali" del successivo paragrafo 9.6.4 "Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili":
 - a) PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali, coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici);
2. per gli altri interventi di cui all'Azione B) del successivo paragrafo 9.6.4 "Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili":
 - a) privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
 - b) Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici;
3. per gli altri interventi di cui all'Azione C) del successivo paragrafo 9.6.4 "Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili":
 - a) soggetti privati (esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i che gestiscono i terreni dei soci).

9.6.3. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno, oltre alle condizioni e ai requisiti generali, indicati ai precedenti paragrafi 2 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" e 3 "Altre limitazioni", i richiedenti devono soddisfare anche le condizioni sotto indicate:

I. Obbligo di possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari, gli investimenti di cui all'Azione B) tipologie B.1), B.2), B.3) del successivo paragrafo 9.6.4 "Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili", devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore.

II. Giustificazione interventi selvicolturali

Gli interventi selvicolturali di cui all'Azione B) tipologie B.1), B.2), B.3) relativi al miglioramento del valore economico delle foreste (cioè della produzione legnosa) devono essere giustificati in relazione ai

miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende.

Il raggiungimento di tale requisito deve essere giustificato nella relazione allegata alla domanda di aiuto e valutato in fase di istruttoria. In ogni caso si considera dimostrato, nel rispetto degli altri elementi previsti dal Regolamento forestale della Toscana, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di sfolli, se l'intervento interessa almeno il 25% delle piante presenti;
- b) nel caso di diradamenti di fustaie a densità colma, se l'intervento interessa almeno il 15% (20% per i popolamenti di conifere) delle piante vive e il popolamento ha un'età non superiore a 40 anni o al 60% del turno stabilito dal Regolamento forestale della Toscana;
- c) nel caso di interventi di selvicoltura d'albero, se per le "piante obiettivo", cioè le piante da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio, sono verificate tutte le seguenti condizioni:
 - siano scelte tra gli individui arborei vigorosi, di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie: Rovere; Farnia; Cerrosughera; Sughera; Acer spp. (escluso l'acero campestre); Frassino maggiore; Frassino ossifillo; Meli (Malus spp.); Peri (Pyrus spp.); Ciliegio; Noce; Sorbi (Sorbus spp.); Tigli (Tilia spp.); Olmi (Ulmus spp.); Castagno; Faggio;
 - abbiano una densità minima di piante obiettivo scelte tra una o più specie sporadiche (tutte quelle sopra elencate ad eccezione di Castagno e Faggio) non inferiore a 10 piante ad ettaro;
- d) nel caso di interventi di avviamento all'alto fusto se si dimostra che l'intervento interessa boschi cedui a prevalenza di faggio, querce, castagno, di età superiore ai 36 anni, posti in condizioni stazionali idonee allo sviluppo della fustaia;
- e) nel caso di interventi finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, se sono applicate almeno una delle tipologie di intervento sopra riportate e con le specifiche per esse descritte;
- f) se gli interventi sono finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici (tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea).

III. *Commercializzazione*

Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:

- a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;
- b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime di ciascuna impresa associata.

Quanto sopra si dimostra secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 9.6.3.1. "*Vantaggio per i produttori forestali di base*" e si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.

9.6.3.1. *Vantaggio per i produttori forestali di base*

Nel caso del sostegno alla commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, ai fini del presente bando per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati e non.

I prodotti primari di base possono provenire da conferimento da parte dei soci/consorzati. Ai fini della dimostrazione del conferimento e dei vantaggi per i produttori di base è necessario verificare che:

- per le cooperative o Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, sia stato adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
- per i consorzi, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di

commercializzazione, sia stato sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

- a) in caso di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese:
- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
 - idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti conferiti dai soci.

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e in modo ricevibile all'ufficio competente all'istruttoria. Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, il soggetto competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le sanzioni secondo le modalità previste al precedente paragrafo 6 "Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post" del presente Allegato.

9.6.4. Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento:

Azione A) investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

A.1) Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose

Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie elencate nella successiva Tabella A) finalizzate all'esecuzione delle operazioni in essa indicate.

Nel caso di PMI che non gestiscono direttamente superfici forestali, le superfici inserite in tabella a giustificare gli acquisti riguardano le superfici di bosco lavorate. Nel dettaglio deve verificarsi una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione e sotto riportato:

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate nella tabella A) per ogni categoria di macchine e/o attrezzature;
- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature.

Tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;
- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili.

Le imprese costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, invece devono impegnarsi a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, le superfici minime di bosco oggetto di taglio sopra previste e necessarie a giustificare gli acquisti effettuati e ammessi a contributo.

A.2) Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco

E' ammesso a contributo l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari del bosco.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

1. macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
2. attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
3. attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
4. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

A.3) Acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici

Sono ammessi a contributo l'acquisto e l'installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate e l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature, realizzazioni stabili, idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:

- rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine;
- macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
- segatronchi, seghe e troncatrici;
- attrezzature per la classificazione del legname;
- attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) programmi informatici nonché realizzazione di siti web, destinati direttamente alla gestione e delle attività aziendali.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le seguenti condizioni:

- sono investimenti inferiori a 1 milione € eseguiti direttamente da aziende singole o associate che gestiscono terreni forestali, da imprese di utilizzazione forestale, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- nel caso di segherie, la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso

nella segheria di 10.000 m³.

Sono sempre considerate trasformazioni industriali le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

A.4) Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici

Sono ammessi a contributo l'acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:

- impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- macchine o attrezzature per la pellettizzazione.

In generale, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè se sono investimenti inferiori a 1 milione € eseguiti direttamente da aziende singole o associate che gestiscono terreni forestali, da imprese di utilizzazione forestale, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi¹⁸.

Nel caso di investimenti per la produzione di cippato o pellets, invece, gli investimenti si considerano su "piccola scala", quindi sono ammissibili, solo se sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni, e per investimenti non superiori a 300.000 €.

A.5) Realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici

Sono ammessi a contributo i seguenti investimenti:

1. realizzazione, miglioramento o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse (nonché il loro ampliamento o ristrutturazione funzionale) compresi: tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici, piazzali pavimentati, impianti permanenti e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente, realizzati nell'ambito della presente azione;
2. lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature;
3. realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno dei fabbricati aziendali e nella loro area di pertinenza strettamente funzionale alle macchine e attrezzature finanziate;
4. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le seguenti condizioni:

- sono investimenti inferiori a 1 milione € eseguiti direttamente da aziende singole o associate che gestiscono terreni forestali, da imprese di utilizzazione forestale, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- nel caso di segherie, la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³.

18

¹⁸ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 3582 del 30/07/2015

Sono sempre considerate trasformazioni industriali le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

A.6) Costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi

Sono ammissibili a finanziamento investimenti per la realizzazione di piattaforme logistico - commerciali a carattere aziendale, per lo stoccaggio e commercializzazione di legname da opera o da lavoro e di biomasse forestali (sia di produzione che acquistate).

In particolare sono ammissibili a finanziamento l'acquisto o la realizzazione della seguente dotazione minima di infrastrutture e di attrezzature:

- realizzazione di una copertura ventilata e pavimentata per la stagionatura della legna e del cippato;
- realizzazione di un'area scoperta asfaltata adiacente alla copertura dove effettuare le operazioni di movimentazione, trasformazione e carico del legname, del cippato e della legna;
- realizzazione di un piazzale su fondo stabilizzato per lo stoccaggio e la stagionatura del legname tal quale;
- acquisto e messa in opera di una pesa calibrata;
- acquisto di strumenti per la misurazione del contenuto idrico del legname, della legna del cippato;
- acquisto e messa in opera di essiccatoio;
- acquisto di attrezzature connesse (e di cui alle precedenti lettere A.3 e A.4)
- realizzazione di locali ad uso ufficio commerciale.

In generale, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè se sono investimenti inferiori a 1 milione € eseguiti direttamente da aziende singole o associate che gestiscono terreni forestali, da imprese di utilizzazione forestale, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi¹⁹.

Nel caso di investimenti per la produzione di cippato o pellets, invece, gli investimenti si considerano su "piccola scala", quindi sono ammissibili, solo se sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni, e per investimenti non superiori a 300.000 €.

Ulteriori specifiche relative all'azione A)

In generale, l'entità degli interventi/acquisti deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa richiedente in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda di aiuto.

Inoltre:

- i. le superfici forestali lavorate indicate nella Tabella A) possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte anche per domande diverse ancorché presentate ad Enti diversi, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte nella stessa annualità per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco lavorata" di cui alla Tabella A);

19

¹⁹ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 3582 del 30/07/2015

- ii. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella A) e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dell'Ente locale competente;
- iii. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;
- iv. la domanda di aiuto deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti dai Documenti attuativi regionali, anche da una relazione descrittiva a firma del richiedente, fatto salvo quanto riportato al punto successivo.

Inoltre, le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
- avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
- avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.

Per tutte le tipologie di beneficiari, l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nella Tabella A) può essere autorizzato purchè siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni indicate e sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e competente.

SUPERFICIE BOSCO (HA)					
TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE					
OPERAZIONE	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni. Indipendentemente dalla superficie per le PMI	15 ha di bosco Attrezzature e macchine Medio – piccole. 4 ettari per le PMI	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie. 8 ettari per le PMI	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi. 16 ettari per le PMI	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi. 40 ettari per le PMI
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe - Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati - Aste potatrici - Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute 	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbatitrice/allestitrice) - Feller (abbatitrice; abbatitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Motocarriole 	<ul style="list-style-type: none"> - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatori forestali 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporter (trattore con cassone) 		<ul style="list-style-type: none"> Carrelli per il trasporto di macchine operatrici

Tabella: A – continua -

OPERAZIONE		SUPERFICIE BOSCO (HA)			
		TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE			
Primo condizionamento	2 HA DI BOSCO ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI. INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE PER LE PMI	15 HA DI BOSCO ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE. 4 ETTARI PER LE PMI	50 HA DI BOSCO ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE. 8 ETTARI PER LE PMI	200 HA DI BOSCO ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI. 16 ETTARI PER LE PMI	400 HA DI BOSCO ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI. 40 ETTARI PER LE PMI
		<ul style="list-style-type: none"> - Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW
		Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 125 kW - Trattori agricoli gommate adatte ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Escavatori retroportati; - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW - Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 100 kW
	Lavori forestali vari				

Tabella: A – fine -

Azione B) investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste

Investimenti volti ad incrementare, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, il valore del potenziale forestale, attraverso il miglioramento e lo sviluppo della stabilità dei boschi, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali.

Tutti gli interventi selvicolturali sono realizzabili una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

Sono ammissibili e finanziabili gli investimenti di seguito riportati.

B.1) Investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco.

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi per ciascuna tipologia di bosco:

1. boschi cedui (semplice, composti, coniferati, a sterzo): diradamenti, avviamenti all'alto fusto, selvicoltura d'albero;
2. boschi di neoformazione: sfolli, diradamenti, rinfoltimenti, potature, selvicoltura d'albero;
3. altre fustaie (sopra ceduo, transitorie, ordinarie, coetanee, disetanee): sfolli, diradamenti, potature, selvicoltura d'albero, rinfoltimenti, tagli di preparazione o di sementazione.

Tutti gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni generali:

a) *Sfolli*

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) sono ammissibili solo se volti a favorire una loro più rapida evoluzione verso formazioni stabili. Pertanto devono essere finalizzati a ridurre la concorrenza tra le piante, a contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate, favorire le piante forestali a portamento arboreo o di maggior pregio e, in generale, favorire l'aumento della stabilità dei soprassuoli.

b) *Diradamenti*

Gli interventi di diradamento nei cedui sono ammissibili solo nei seguenti due casi:

- nei cedui semplici di leccio e faggio purchè di età non superiore a 40 anni, al solo fine di recuperare il trattamento a sterzo e solo se sussistono condizioni selvicolturali (compresa l'esistenza di almeno due classi cronologiche in buono stato vegetativo) e condizioni stazionali idonee;
- cedui di castagno da legno, purchè gli interventi siano finalizzati al miglioramento qualitativo della futura produzione tramite l'allungamento del turno per la produzione di assortimenti da opera, e se:
 - i popolamenti sono in buone condizioni fitosanitarie;
 - i popolamenti hanno un'età non inferiore a 12 anni;
 - sussistono condizioni stazionali idonee e sono esenti da cipollatura.

Nel caso di diradamenti in fustaia devono essere favorite prioritariamente le piante di

latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00 ad esclusione della robinia).

c) Selvicoltura d'albero

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione, selezione e valorizzazione delle "piante obiettivo", cioè delle piante da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica, scelte tra gli individui arborei di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie elencate alla lettera c) del punto II. "Giustificazione interventi selvicolturali" del precedente paragrafo 9.6.3 "Condizioni di accesso".

In particolare sono finanziabili gli interventi consistenti nell'esecuzione di tagli di ceduzione localizzati o di abbattimento di singole piante, effettuati in prossimità della pianta obiettivo e finalizzati alla loro qualificazione o alla riduzione della concorrenza esercitata dagli altri individui arborei. Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 100 mq/pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura delle piante obiettivo.

Per poter accedere al finanziamento deve essere fatta un'analisi della stazione al fine di verificare che le caratteristiche ecologiche della stazione siano adatte a sostenere l'accrescimento vigoroso delle piante prescelte.

Il numero massimo di piante obiettivo selezionate non può essere superiore a 100.

d) Rinfoltimenti

Nei rinfoltimenti sono ammissibili, quando finalizzati alla valorizzazione economico-produttiva dei popolamenti, i seguenti interventi:

- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- messa a dimora delle piantine, trapianto di selvaggioni, semina di specie forestali;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali delle piante/polloni o della ceppaie;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione di soccorso all'impianto
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento di rinfoltimento può essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola area ove si effettua il rinfoltimento.

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con specie arboree autoctone di cui all'Allegato A) della L.R. 39/00 (esclusa la robinia).

e) Potature

Le potature, di formazione e/o sramatura, possono essere eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo e appartenenti a specie di pregio (vedi elenco relativo alle specie previste per gli interventi di Selvicoltura d'albero) o in popolamenti di conifere. Per le modalità di esecuzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

f) Tagli di preparazione o di sementazione

Sono ammissibili interventi eseguiti, in popolamenti maturi, finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine.

B.2) Investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco

Sono ammissibili gli stessi interventi previsti alla precedente lettera B.1), quando non in contrasto con quanto di seguito riportato, finalizzati al recupero produttivo dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati. In particolare:

a) Recupero di sugherete abbandonate

Il recupero di sugherete abbandonate da boschi puri o misti attualmente destinati alla produzione legnosa è ammissibile solo se effettuato ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'art. 53 del Regolamento Forestale della Toscana e se sussistono le condizioni ecologiche e stazionali idonee alla sughera e favorevoli alla riuscita dell'intervento e alla produzione di sughero.

Nel dettaglio, sono ammissibili una o più delle seguenti operazioni colturali:

- taglio delle piante di sughere soprannumerarie, deperienti o secche e delle piante arboree di altre specie;
- eventuali potature di riforma, risanamento, rimonda della chioma delle piante di sughera ancora vitali, da eseguirsi solo quando l'intervento è selvicolturalmente ed economicamente conveniente;
- eventuale rinfoltimento eseguito con piante di sughera, compresa la concimazione di impianto.

B.3) Investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali tartufoie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea (compreso potature, capitozzature, diradamenti, innesti, rinfoltimenti), anche quando la finalità prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco

Sono ammissibili gli stessi interventi previsti alla precedente lettera B.1), quando non in

contrasto con quanto di seguito riportato, così distinti per ciascuna tipologia di bosco:

1. pinete da frutto pure o a prevalenza di Pino domestico: sfolli, diradamento, potature (massimo 120 piante/ettaro), rinfoltimenti, tagli di preparazione o di sementazione;
2. sugherete: diradamenti, rinfoltimenti, potature, recupero di popolamenti abbandonati;
3. tartufighe naturali: diradamenti, rinfoltimenti.

In particolare gli interventi devono rispettare le seguenti specifiche:

a) Sfolli, diradamenti pinete da frutto

Gli interventi di sfollo o diradamento devono essere eseguiti per favorire le piante di Pino domestico vigorose e di conformazione idonea alla produzione di frutti e per anticiparne, per quanto possibile, la produzione di pinoli o garantirne la continuità e qualità. Gli interventi devono mirare a raggiungere una densità indicativa di 500-800 piante ad ettaro per gli sfolli, e di 120-250 piante ad ettaro (a maturità) per i diradamenti.

b) Tagli di preparazione o di sementazione pinete da frutto

Sono ammissibili interventi, eseguiti in popolamenti maturi, di ulteriore riduzione del numero di individui (anche sotto 120 piante ettaro) finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale della pineta di domestico.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine di pino domestico.

c) Miglioramento delle sugherete in coltivazione

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle sugherete, così come definite dall'art. 53 del Regolamento Forestale della Toscana.

Tutti gli interventi nelle sugherete possono essere finanziabili solo nel caso in cui, dal progetto d'intervento presentato e dall'istruttoria, se ne verifichi l'effettiva opportunità economica e selvicolturale (valutate in base alle condizioni stagionali, alla presenza o meno di patogeni, alla localizzazione in area vocata, ecc.)

Gli interventi nelle sugherete possono essere eseguiti solo nei boschi delle province di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa.

Per il miglioramento delle sugherete sono ammesse le seguenti operazioni:

- Diradamento sugherete

Gli interventi di diradamento, finalizzati a favorire le piante di Sughera, devono essere eseguiti attraverso:

- il taglio delle piante di altre specie che ne ostacolano lo sviluppo;
- il taglio delle piante di Sughera, solo nel caso in cui siano presenti in nuclei di densità eccessiva o presentino caratteristiche non idonee alla produzione e al fine di raggiungere una densità ottimale indicativa di 150-200 piante di sughera ad ettaro.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante

arbustive tramite decespugliamento.

- *Rinfoltimenti sugherete*

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di rinfoltimento eseguiti con piante di Sughera (*Quercus suber* L.).

d) Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena

Gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su tartufige naturali esistenti, classificate bosco o area assimilata a bosco (ai sensi della L.R.39/00), e localizzate nelle aree a spiccata vocazione tartufigena. Per aree a spiccata vocazione tartufigena si intendono:

- tartufige controllate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree individuate e tutelate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree censite e cartografate dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni;
- altre tartufige naturali esistenti la cui vocazionalità è attestata da una perizia tecnica redatta da professionista competente ai sensi della normativa vigente e abilitato.

Gli interventi eseguibili e finanziabili possono riguardare esclusivamente le aree di produzione delle seguenti specie di tartufo:

- tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico);
- t. bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.);
- t. nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.);
- t. scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.);
- t. uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin).

Per tutti gli aspetti che riguardano la disciplina della raccolta, trasformazione e commercializzazione del tartufo è necessario far riferimento alla Legge Regionale che disciplina in materia di tartufi (L.R. n.50/95 e successive modificazioni).

Ai fini del miglioramento delle tartufige naturali, possono essere eseguite e ammesse a finanziamento le tipologie di intervento di seguito riportate, in funzione delle caratteristiche della tartufiga e della specie di tartufo interessata.

Sono ammissibili a contributo anche l'esecuzione di interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto di miglioramento o recupero.

In particolare, per l'ammissibilità degli interventi sono da rispettare le seguenti norme tecniche:

- *Diradamenti aree tartufige*

Nelle tartufige, nel caso di presenza di un'eccessiva copertura arborea, sono ammissibili lo sfoltimento selettivo di polloni sulle ceppaie, il diradamento selettivo di piante arboree, il taglio della vegetazione arbustiva infestante. Gli interventi devono essere finalizzati a favorire lo sviluppo delle specie simbiotiche, a garantire il mantenimento delle caratteristiche ecologiche favorevoli alla specie di tartufo presente e a favorire la

rinnovazione delle specie arboree simbiotici.

In tutti i casi, il materiale di risulta deve essere asportato o sistemato in modo da non danneggiare la produzione e la raccolta dei tartufi.

- *Rinfoltimenti aree tartufigene*

Sono ammissibili eventuali interventi di rinfoltimenti con specie simbiotici autoctone arboree o arbustive di cui all'elenco di seguito riportato, quando siano funzionali al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee alla messa a dimora delle piantine micorrizzate. Tale intervento è ammissibile per tutte le specie di tartufo sopra indicate, ad eccezione del tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico).

Per tutte le specie di tartufo, ad eccezione del tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico) è ammissibile a finanziamento l'acquisto e messa a dimora di massimo 200 piantine micorrizzate ad ettaro purchè costituite in lotti per i quali è stato rilasciato l'attestato di controllo sulla micorrizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 50/95 e s.m.i.

Elenco Specie arboree o arbustive utilizzabili per il rinfoltimento negli interventi di Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena	
<p><i>a) per il tartufo nero pregiato (<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.):</i></p> <p>Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) Rovere (<i>Quercus petraea</i>(Matt.) Liebl) Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) Tiglio (<i>Tilia</i> spp.)</p>	<p><i>c) per il tartufo marzuolo (<i>Tuber borchii</i> Vitt.):</i></p> <p>Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Farnia (<i>Quercus robur</i> L.) Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.) Rovere (<i>Quercus petraea</i>(Matt.) Liebl) Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) Tiglio (<i>Tilia</i> spp.)</p>
<p><i>b) per i tartufi scorzone (<i>Tuber aestivum</i> Vitt.) e uncinato (<i>Tuber uncinatum</i> Chatin):</i></p> <p>Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.)</p>	<p><i>d) per il tartufo bianco (<i>Tuber magnatum</i> Pico):</i></p> <p>Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.) Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Farnia (<i>Quercus robur</i> L.)</p>

Pino nero (Pinus nigra A.), Rovere (Quercus petraea(Matt.) Liebl) Roverella (Quercus pubescens Willd.) Tiglio (Tilia spp.)	Leccio (Quercus ilex L.) Nocciolo (Corylus avellana L.) Pioppo bianco (Populus alba L.) Pioppo nero (Populus nigra L.) Rovere (Quercus petraea(Matt.) Liebl) Roverella (Quercus pubescens Willd.) Salici (Salix spp.) Tiglio (Tilia spp.)
---	--

Nel caso di tartufaie di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), quando funzionale al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee alla messa a dimora delle piantine, è ammissibile la messa a dimora di piantine o talee di specie arboree o arbustive simbiotiche, che non devono essere micorrizzate con tartufo bianco.

Per le tartufaie naturali migliorate ai sensi della presente sottomisura può essere richiesto il riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/1995 e s.m.i. In tal caso, vale quanto disposto dalla predetta norma all'art. 4 ("Tartufaie controllate") e quanto codificato all'art. 6 per quanto riguarda la procedura tecnico-amministrativa per il riconoscimento del diritto di raccolta riservata di tartufi.

B.4) Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, classificazione del legno, compreso quelle per l'esecuzione di sottopiantagioni e infoltimenti dei boschi esistenti, e per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi; realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali, cioè di tracciati permanenti non asfaltati, ad uso privato, destinati al transito dei trattori o di altre macchine operatrici e finalizzati alla gestione dei popolamenti forestali

Sono ammessi a contributo i seguenti investimenti:

1. realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di piste forestali permanenti a carattere aziendale, compresi piste, sentieri e mulattiere, così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale vigente. Sono comunque compresi anche la realizzazione di opere per il controllo dell'erosione e la regimazione delle acque, nonché l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori;
2. acquisto di macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura, scortecciatura e triturazione, segherie mobili, ecc.;
3. acquisto di altre macchine operatrici per l'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario quali: realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali,

viabilità forestale di servizio, vie di esbosco, ecc;

4. realizzazione, miglioramento, ampliamento di recinzioni con struttura portante in legno per la protezione dei prodotti secondari del bosco e il pascolo in bosco, esclusa la realizzazione di fondi chiusi.

Per i punti 2 e 3, sono ammissibili a contributo gli acquisti delle macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nella precedente Tabella A) in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente, in proprietà o in base ad altri titoli di possesso validi indicati al precedente paragrafo 8.3.4 "*Possesso di beni immobili*".

L'acquisto delle macchine/attrezzature è anche condizionato al rispetto di tutto quanto riportato nelle "*Ulteriori specifiche relative all'Azione A*", facendo però riferimento ai terreni in possesso del richiedente e non alle superfici utilizzate.

B.5) Realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di piantine forestali, realizzati in zona forestale e destinati solo alla produzione di piantine necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per l'approntamento di vivai aziendali quali: realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento delle opere di miglioramento fondiario, degli impianti (ad es. impianto di irrigazione), delle strutture fisse per la coltivazione (serre, strutture per l'ombreggiamento, ecc.) e di altri locali destinati o funzionali alla produzione.

Il vivaio deve essere dimensionato in base alle esigenze dell'azienda in merito alla rinnovazione/rinfoltimento dei boschi aziendali, dimostrata in sede di domanda.

Le piante prodotte non possono essere commercializzate.

I vivai devono essere realizzati all'interno delle zone forestali.

La programmazione dell'attività del vivaio deve comunque almeno coprire il periodo di impegno di cui al precedente paragrafo 8.3.11 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*".

B.6) Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la cura dei vivai forestali aziendali di cui al punto precedente

Sono ammessi a contributo l'acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la coltivazione, raccolta, condizionamento, magazzinaggio, delle piantine prodotte nei vivai di cui al punto precedente, anche se già esistenti, purchè giustificati dalle reali esigenze produttive.

B.7) Miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento delle macchine in bosco e piattaforme per la mobilitazione dei prodotti forestali

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

1. realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di impianti o piazzali permanenti per lo stoccaggio del legname;
2. realizzazione, miglioramento, ristrutturazione funzionale, ampliamento, adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse, compreso tettoie, ricovero macchine e

attrezzature, depositi per carburanti o altri locali tecnici e piazzali pavimentati e la realizzazione delle opere accessorie collegate (recinzioni, impiantistica, ecc.);

3. realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno dei fabbricati aziendali e nella loro area di pertinenza;
4. acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware) e i programmi informatici (software).

Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e del Regolamento Forestale della Toscana vigente e sono ammissibili solo se finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni:

- lavorazione, trasformazione o prima vendita del legname e dei prodotti secondari del bosco di provenienza aziendale;
- stoccaggio del legname e dei prodotti secondari del bosco;
- servizio o supporto allo svolgimento delle attività aziendali in campo forestale.

Gli investimenti per la trasformazione di prodotti del bosco o del sottobosco devono essere riferiti ai prodotti aziendali che, per il concetto di prevalenza, devono rappresentare almeno il 51% della quantità di produzione lavorata dal richiedente.

La realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento, l'adeguamento delle strutture quali i ricoveri e imposti, nonché delle strutture per lo stoccaggio e la prima trasformazione del legname e dei prodotti secondari del bosco, devono essere commisurate alle reali esigenze dell'azienda in rapporto a:

- superficie boscata aziendale totale;
- entità della superficie boscata aziendale interessata o potenzialmente interessata da interventi culturali o di utilizzazione forestale;
- entità e tipologia della produzione potenziale in merito ai prodotti legnosi o ai prodotti secondari del bosco (anche considerati separatamente).

Ulteriori specifiche relative all' azione B)

Nell'esecuzione di tutti gli interventi sono ammesse anche le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi sopra riportate. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: decespugliamento, taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta.

Azione C) Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti

Sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i., limitatamente a soggetti privati (esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i. che gestiscono i terreni dei soci).

La redazione dei piani deve rispettare quanto stabilito dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), ai quali si rimanda.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli

organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, che comportino l'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al precedente paragrafo 8.3.11 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" e s.m.i. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche. Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2007/2013.

Spese generali relative alle azioni A, B, C

Le spese generali indicate al precedente paragrafo 8.3.9. "*Spese generali*" del presente Allegato sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti per la costruzione o miglioramento di beni immobili.

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima dell' 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono.

Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa, solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
- ricerche e analisi di mercato.

Investimenti immateriali

Rientrano in tale tipologia le seguenti spese ammissibili:

- acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

9.6.4.1. Limitazioni collegate agli investimenti

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarietà*" del PSR.

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR le altre limitazioni del presente Allegato, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. gli interventi selvicolturali sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definito dalla L.r. 39/00). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzati anche in terreni non boscati (sentieri, piste, infrastrutture, edifici, piattaforme), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè al servizio del bosco;
2. il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile;

3. gli investimenti sulla viabilità forestale diversi da quelli indicati alla lettera B.4) del precedente paragrafo 9.6.4 "*Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili*" e che costituiscono infrastrutture sono finanziati con la sottomisura 4.3;
4. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
5. ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
6. per gli interventi di cui al precedente paragrafo 9.6.4 "*Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili*" Azione B) lettere B.1), B.2), B.3) i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
7. gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;
8. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
9. nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
10. durante la durata dell'impegno comunitario di cui al precedente paragrafo 8.3.11 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione", la composizione dell'UTE/ UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate nella domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità della dimensione dell'intervento con le esigenze aziendali (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purchè sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

9.6.5. *Interventi/spese non ammissibili*

Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 8.4 "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*", non sono altresì ammissibili a contributo le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- gli investimenti per la trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
- i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
- opere, investimenti in macchinari, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa.

9.6.6. Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, e l'intensità è quella riportata al paragrafo 4 "Intensità del sostegno" dell'Allegato A del presente atto.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 2.10 "Minimali e massimali per beneficiario" dell'Allegato A del presente atto.

_____ <<<>> _____

9.7. Sottomisura 16.2 "Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione"

9.7.1. Denominazione e finalità della sottomisura

Sottomisura 16.2 "Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione" - art. 35 com. 1 lettera b, Reg. CE 1305/2013.

La sottomisura è finalizzata a:

- promuovere progetti pilota che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della Toscana. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici toscani.
- promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che diano risposte concrete alle imprese favorendone la competitività attraverso l'adattamento e l'introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati. L'operazione, dunque, concede un sostegno a forme di cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti e siano finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroindustriale, forestale volti ad un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I progetti dovranno essere basati su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell'agroalimentare e dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto. Inoltre l'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali o le attività dimostrative e divulgative. I progetti dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

9.7.2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Le imprese agricole, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli, agro-industriali e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Possono essere soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno anche le Reti di impresa.

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), la cui finalità è la realizzazione del progetto, attraverso la definizione di regole di funzionamento del partenariato e l'individuazione del responsabile del progetto, che ha il ruolo di rappresentanza nei confronti della Regione Toscana. Nell'accordo di cooperazione o nell'ATI/ATS deve essere individuato un soggetto responsabile che ha l'onere della predisposizione e del coordinamento del progetto, fermo

restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione delle azioni di loro competenza. Il soggetto responsabile del progetto di cooperazione deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore. I beneficiari coinvolti nel progetto devono essere funzionali allo svolgimento delle attività previste. Tra i componenti dell'aggregazione deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Il progetto della sottomisura 16.2 è presentato dal soggetto capofila del PIF, in accordo con il soggetto responsabile del progetto di cooperazione, mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti partecipanti al progetto.

Nel progetto della sottomisura 16.2 devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del sostegno. La formalizzazione della forma di aggregazione (accordo di cooperazione, ATI/ATS) deve essere successiva alla pubblicazione del bando PIF.

Il soggetto responsabile del progetto di cui alla presente sottomisura può essere un soggetto diverso dal capofila individuato per il PIF.

Tutti i partner devono essere diretti e cioè responsabili di attività specifiche e partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli interventi.

I partners, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, devono avere un'Unità Produttiva Specifica (UTE, UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) nel territorio della Regione Toscana. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

9.7.3. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2 "*Condizioni di accesso relative ai beneficiari*" del presente Allegato.

La sottomisura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto, processo o tecnologia. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

È esclusa dal sostegno della sottomisura 16.2 qualsiasi attività di ricerca.

I soggetti partecipanti al progetto di cooperazione devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in ATI/ATS. Tra i componenti dell'aggregazione deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Le PMI coinvolte devono avere sede operativa nelle zone rurali della Toscana e nel caso delle imprese di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, queste sono ammissibili al

finanziamento nel caso vi sia rapporto diretto di fornitura dei prodotti agricoli tra impresa e produttori primari, definito da almeno il 51% di prodotto agricolo commercializzato e/o trasformato proveniente da produttori primari; tale requisito va verificato solo in riferimento agli eventuali prototipi di impianti di trasformazione oggetto di finanziamento. La verifica di tale condizione deve essere effettuata con le stesse modalità di cui al paragrafo 9.4.3.3 "Vantaggi per i produttori agricoli di base" della sottomisura 4.2.

Inoltre devono svolgere attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, altrimenti il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

9.7.4. Descrizione degli investimenti e dei costi ammissibili

Le tipologie di investimenti e di costi ammissibili sono i seguenti:

- a studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite in campo). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a punto di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
- d costi diretti dei progetti specifici finalizzati all'innovazione che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali e spese generali);
- e realizzazione di test e prove;
- f divulgazione dei risultati ottenuti. Le attività dovranno essere rivolte a tutti i soggetti potenzialmente interessati, coinvolgendo almeno le imprese aderenti all'accordo di filiera. Dovranno essere attuate iniziative che coinvolgano gli imprenditori che hanno implementato le innovazioni attraverso visite e workshop in azienda. Dovrà essere realizzato un sito web dedicato al progetto ed alla divulgazione delle attività in corso e dei risultati ottenuti.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:

- spese generali (nei limiti del 10% dell'intero investimento);
- investimenti immateriali;
- personale dipendente e non dipendente;
- missioni e trasferte;
- beni di consumo e noleggi;
- prototipi di macchinari e attrezzature (in toto);
- macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento).

9.7.4.1. Limitazioni collegate agli investimenti

A) Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti - persone fisiche o giuridiche - e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o

dall'impresa di servizio.

Per gli investimenti immateriali non si applica la limitazione del 25% rispetto al totale dell'investimento prevista nel presente Allegato; le spese generali invece non possono superare la soglia del 10% rispetto al totale dell'investimento.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio	Note
		Solo se finalizzati all'acquisto di beni mobili. Negli altri casi rientrano nella categoria degli investimenti immateriali
spese generali	consulenze tecniche e finanziarie	
	onorari di professionisti	
	studi di fattibilità	
	acquisto brevetti e licenze	
	attività obbligatorie di informazione e pubblicità	
	spese bancarie/legali/notarili	
	spese tenuta c/c dedicato	
spese garanzia fideiussoria		
investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione	Solo se non rientrano nella definizione relativa alle spese generali
	onorari di professionisti	
	studi di fattibilità	
	acquisizione certificazioni	
	ricerche di mercato	

B) Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.2 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;

- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

c) Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Non sono ammessi costi di personale riferiti a:

- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

D) Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. Comprendono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di test, prove e prototipi, strettamente funzionali alle attività di progetto;

noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo. Per noleggi (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

E) Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)

Nel caso di spese riconducibili all'attività di "creazione prototipi", si intendono compresi i costi per beni materiali di durata superiore a quella del progetto ma integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi, che solo in questo caso sono interamente imputabili. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del prototipo stesso. La spesa per la realizzazione dei prototipi può essere ammessa solo per i rappresentanti diretti della filiera su cui verte il progetto, siano essi produttori primari o trasformatori.

La valutazione sull'effettiva ammissibilità delle spese riferite al prototipo spetta alla commissione di valutazione dei PIF che, se del caso, riduce le spese alle sole quote di ammortamento.

F) Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)

Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature, ivi compresi hardware e software, funzionali alle attività previste dal progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo della macchina/attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori.

In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio delle suddette macchine e attrezzature e tali spese vanno ricondotte alla voce D "*Beni di consumo e noleggi*".

9.7.5. Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 8.4 "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spese:

- 1 lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 2 acquisto di terreni agricoli o di fabbricati;
- 3 qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
- 4 acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa "beni di consumo";
- 5 acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto

- specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
- 6 spese relative al brevetto del risultato del progetto innovativo;
 - 7 spese relative ad investimenti di semplice sostituzione;
 - 8 interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
 - 9 IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale.

9.7.6. Tasso di contribuzione e minimali e massimali

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, e l'intensità è quella riportata al paragrafo 4 "*Intensità del sostegno*" dell'Allegato A del presente atto.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 2.10 "*Minimali e massimali per beneficiario*" dell'Allegato A del presente atto.

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE e di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013.

9.7.7. Impegni specifici di sottomisura

Il soggetto capofila del PIF deve presentare anche il progetto di cui alla sottomisura 16.2, predisposto dal responsabile del progetto di cooperazione stesso sulla base del Fac-simile scaricabile dal sito www.regione.toscana.it.

Al progetto di cooperazione deve essere allegato:

- l'accordo di cooperazione, oppure l'atto costitutivo in caso di ATI/ATS, sottoscritto da tutti i partner progettuali;

oppure

- l'impegno, sottoscritto da tutti i partner progettuali, a firmare l'accordo di cooperazione, oppure l'ATI/ATS, entro i termini di presentazione delle domande di sostegno.

Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore.

La Commissione di valutazione del PIF valuta l'ammissibilità del progetto di cooperazione prima di procedere all'attribuzione del punteggio di cui al criterio 1c) dell'Allegato A del presente atto.

La valutazione dell'ammissibilità del progetto di cooperazione prende in considerazione i seguenti aspetti: livello di innovazione e validità tecnico scientifica, obiettivi e risultati attesi, adeguatezza metodologica, management e partnership, aspetti finanziari.

I progetti di cooperazione devono contribuire positivamente ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e le ricadute dovranno interessare prevalentemente il settore primario.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione dovrà essere attuata obbligatoriamente dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, anche al di fuori del partenariato, garantendo l'effettiva disseminazione dei risultati tramite attività specifiche.

Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predisponde, con il contributo di tutti i partner progettuali, la relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti.

Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del soggetto responsabile del progetto.

Le domande di pagamento relative ai partner del progetto di cooperazione dovranno essere presentate nei termini di scadenza del PIF.

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto l'ufficio regionale competente per l'istruttoria, potrà avvalersi della commissione di valutazione del PIF.

9.7.8. *Decadenza del progetto*

Il progetto decade:

- in caso di inammissibilità di uno dei soggetti aderenti all'accordo di cooperazione o facente parte dell'ATI/ATS, se l'Ufficio regionale competente valuta, sulla base dei criteri di ammissibilità e sentito il responsabile del progetto di cooperazione, se gli obiettivi non sono più raggiungibili con il partenariato rimanente.

Successivamente al Contratto per l'assegnazione del contributo, nel caso in cui un soggetto rinunci al sostegno (per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore), cessi l'attività o la conduzione dell'impresa, l'Ufficio regionale competente per l'istruttoria potrà valutare, con il responsabile del progetto di cooperazione, se gli obiettivi sono ancora raggiungibili attraverso l'attivazione di azioni correttive per mantenere l'ammissibilità del progetto o se invece questo decade.